

Risposta n. 70/2026

OGGETTO: Detraibilità della c.d. "Capital Tax" assolta in Svizzera dall'imposta CFC dovuta in Italia ai sensi dell'art. 167 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Alfa è la società capogruppo del Gruppo XXX.

Per lo svolgimento della sua attività in Svizzera, l'Istante detiene il controllo di diritto ex art. 2359, comma 1 del Codice civile, inter alia, della società Beta (di seguito anche la "Società Svizzera").

Nello specifico, al 31 dicembre 2024 Alfa detiene direttamente una quota pari al 51,05% del capitale di Beta e ne detiene indirettamente il 100% per il tramite di altre società controllate.

Beta ha sede legale ed è fiscalmente residente nella Confederazione Elvetica, nel Cantone di Zurigo. Tale società svolge l'attività di holding e gestisce partecipazioni in

diverse società del Gruppo XXX al fine di coordinare le loro attività conformemente alla strategia del Gruppo.

A partire dal periodo d'imposta 2002, Beta è stata ininterrottamente tassata per trasparenza in Italia come "Controlled Foreign Company" (nel seguito "CFC") ai sensi dell'art. 167 del TUIR.

L'Istante rappresenta che Beta sarà assoggettata all'imposta sul capitale, cioè un'imposta cantonale prelevata ai sensi della terza sezione, lettera C della legge fiscale 631.1 dell'8 giugno 1997 (d'ora in avanti anche "Capital Tax"). In base a quanto evidenziato nell'istanza, la Capital Tax è calcolata moltiplicando il c.d. taxable capital risultante alla fine del periodo d'imposta per il capital tax rate applicabile in base al cantone di residenza del soggetto passivo d'imposta. Tale importo dovrà a sua volta essere moltiplicato per i coefficienti municipali.

Il taxable capital è dato dalla somma delle seguenti voci patrimoniali: (i) capitale sociale; (ii) riserve legali; (iii) riserve di utili; (iv) taxed hidden reserves o hidden reserves.

In particolare, le taxed hidden reserves fanno riferimento a riserve non effettivamente esposte come tali a bilancio, ma insite in specifici elementi patrimoniali (i.e. attività sottostimate o passività sovrastimate) e che, per effetto delle regole di determinazione del reddito imponibile da assoggettare a imposta sul reddito in Svizzera, sono stati sottoposti ad imposta sul reddito delle Società.

Il taxable capital viene poi ridotto in proporzione alla quota di attività "qualificate", fra cui rientrano ad esempio le partecipazioni, i brevetti, i finanziamenti a

società che fanno parte dello stesso gruppo. Nello specifico, il Cantone di Zurigo prevede una riduzione pari al 90% del capitale connesso agli asset qualificati.

Alla luce di quanto premesso, l'Istante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di detrarre, dall'IRES dovuta in Italia in relazione al reddito di Beta imponibile "per trasparenza" in forza della disciplina CFC, detta Capital Tax dovuta dalla medesima Beta.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che la Capital Tax che sarà assolta da Beta in Svizzera, per il periodo d'imposta 2024, possa qualificarsi come imposta ricompresa tra quelle a cui si applica la "Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni" e pertanto una volta che avrà assunto carattere definitivo e avrà maturato tutti i requisiti di cui all'art. 165 del TUIR - potrà essere ammessa in detrazione dall'imposta CFC di cui all'art. 167, comma 6 del TUIR, così come previsto dall'art. 167, comma 9 del TUIR.

A sostegno della summenzionata soluzione interpretativa, la Società richiama l'art. 15, comma. 2, del D.lgs. n. 14 settembre 2015, n. 147 (cd. "decreto internazionalizzazione") il quale sancisce, con disposizione di interpretazione autentica, che il comma 1, dell'art. 165 del TUIR "si interpreta nel senso che sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui il reddito che concorre alla formazione dell'imponibile è prodotto sia le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito".

Alla luce di quanto sopra richiamato, Alfa ritiene che il contribuente sia esonerato dal dover condurre un'indagine circa l'"assimilabilità" del tributo assolto all'estero alle

imposte sui redditi per tutte quelle imposte a cui si applica la Convenzione. Solo in relazione ai tributi non rientranti nell'ambito applicativo della Convenzione la detraibilità degli stessi è subordinata all'esito positivo dell'indagine in merito all'effettiva natura di imposta sul reddito.

A completamento di quanto già rappresentato, la Società riporta, infine, un'ultima considerazione in merito alla natura della Capital Tax.

In particolare, viene evidenziato che tale imposta sul capitale è calcolata sulla base di una grandezza composta da riserve di capitale e da riserve di utili. Quest'ultimi, che in ogni caso rappresentano una grandezza *latu sensu* reddituale, vengono assunti non nella loro misura contabile, ma, al contrario, risentono di alcuni aggiustamenti fiscali effettuati anche ai fini dell'imposta sul reddito. In sintesi, l'aliquota della Capital Tax viene applicata non ad una grandezza meramente patrimoniale, bensì ad una grandezza che include elementi reddituali che sono assunti tenendo conto delle medesime variazioni fiscali effettuate ai fini dell'imposta sui redditi nei periodi d'imposta in cui gli stessi sono stati prodotti.

Inoltre, rientrano nella base imponibile della Capital Tax anche le riserve di utili indivisi, le quali altro non sono che rappresentazione dei redditi generati dalla società negli anni precedenti.

In altri termini, la Capital Tax costituisce un tributo che ha una modalità di calcolo in parte assimilabile alla modalità di calcolo dell'imposta sul reddito, in quanto tiene conto di alcuni aggiustamenti fiscali della base imponibile tipici di tali imposte.

Alla luce di quanto sopra riportato, l'Istante ritiene che l'interpretazione autentica recata dall'art. 15 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 sia sufficiente a concludere che la

Capital Tax che sarà assolta in Svizzera sia detraibile dall'imposta CFC eventualmente dovuta in Italia e che, in ogni caso, la stessa imposta debba comunque considerarsi accreditabile in Italia in virtù del fatto che la Capital Tax rappresenta, per effetto delle modalità di calcolo descritte, un tributo assimilabile ad un'imposta sui redditi.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si precisa che, in data 18 luglio 2025, la Scrivente ha inviato lo schema di risposta ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128 e dell'articolo 9-bis del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2016; successivamente in data 15 agosto 2025 la Società ha trasmesso le proprie osservazioni in merito allo schema di risposta ricevuto.

Alla luce della disamina degli ulteriori chiarimenti prodotti dalla Società si ritiene di confermare le conclusioni già esposte nello schema di risposta per le ragioni che di seguito si andranno a riportare.

In via preliminare, si precisa che la risposta al presente quesito ha ad oggetto esclusivamente i temi di ordine interpretativo sollevati dall'interpellante e non si estende a questioni diverse da quelle che hanno costituito oggetto di espressa richiesta di chiarimenti.

Con riferimento al quesito posto, occorre innanzitutto richiamare il nono comma dell'articolo 167 del TUIR ("Disposizioni in materia di imprese controllate estere"), il quale stabilisce che "dall'imposta determinata ai sensi del comma 8 sono ammesse in detrazione, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 165, le imposte sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente (...)".

La richiamata disposizione rinvia, pertanto, al disposto dell'articolo 165 del TUIR, la determinazione delle modalità e dei limiti entro i quali portare in detrazione dall'IRES dovuta in Italia in relazione al reddito della CFC imputato per trasparenza le imposte assolate all'estero dalla medesima CFC.

L'art. 165 del TUIR, al primo comma prevede che "se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione". Al fine di precisare quali tributi esteri possano essere detratti dall'imposta italiana ai sensi della citata norma, la Circolare n. 9 del 5 marzo 2015 (cfr. par. 2.3) chiarisce che: "Il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero è organicamente inserito nella disciplina delle imposte sui redditi ed è condizionato dalla presenza di redditi esteri nel reddito complessivo. Ciò implica che l'operatività dell'istituto è limitata ai tributi stranieri che si sostanziano in un'imposta sul reddito o, quanto meno, in tributi con natura simile."

Inoltre, per stabilire la natura del tributo di cui si chiede l'"accreditabilità" la Circolare afferma che tale verifica "In via di principio (...) vada effettuata alla stregua dei principi e delle nozioni evincibili dal nostro ordinamento tributario, per cui si ritiene accreditabile la prestazione patrimoniale dovuta ex lege e il cui presupposto consista nel possesso di un reddito".

Quindi, per ragioni di semplificazione, precisa ulteriormente che, "In linea di massima, si è esonerati da tale indagine se, ai sensi di una Convenzione contro le

doppie imposizioni stipulata dall'Italia, il tributo rientra nell'oggetto del trattato. Infatti, le Convenzioni ispirate al Modello OCSE elencano i tributi rientranti nell'ambito del trattato nel momento della sua stipula".

Successivamente l'art. 15, comma 2, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, con riferimento al comma 1, dell'art. 165 del TUIR, ha stabilito che tale disposizione "si interpreta nel senso che sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui il reddito che concorre alla formazione dell'imponibile è prodotto sia le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito".

Il dubbio interpretativo espresso dal Contribuente riguarda, in particolare, la portata applicativa di tale ultima disposizione. Nello specifico, si chiede di sapere se nelle ipotesi in cui una determinata imposta estera sia ricompresa tra quelle a cui si applica una Convenzione contro le doppie imposizioni, il contribuente sia esonerato dal condurre un'indagine circa l'"assimilabilità" del tributo assolto all'estero alla categoria delle imposte sui redditi, ai fini dell'applicazione dell'articolo 165 del TUIR.

Nel caso di specie, l'articolo 2 della Convenzione Italia-Svizzera prevede che:

1. "La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento;

2. Sono considerate imposte sul reddito o sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o

immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché dei plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne l'Italia:

(1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

(2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; e

(3) l'imposta locale sui redditi.

Ancorché riscosse mediante ritenute alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana")

b) per quanto concerne la Svizzera:

le imposte federali, cantonali e comunali

(1) sul reddito (reddito complessivo, proventi di lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale ed altri redditi);

(2) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve ed altri elementi del patrimonio)". (qui di seguito elencate quali "imposta Svizzera").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la forma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 3 (..)".

La Capital Tax, di cui al presente quesito, è sostanzialmente riscossa sul patrimonio netto delle società svizzere in base ai rispettivi bilanci di esercizio.

Il capitale imponibile comprende:

- capitale sociale;

- riserve legali e riserve libere (le riserve libere possono essere costituite dagli utili realizzati dalla società in base all'atto costitutivo/statuto o semplicemente per decisione dell'assemblea degli azionisti;

- riserve latenti tassate (non esposte nei bilanci di esercizio). Si tratta di riserve insite in specifici elementi patrimoniali (ad esempio, attività sottostimate o passività sopravvalutate) che sono state tassate in base a norme di correzione fiscali specifiche;

- capitale proprio presunto a causa delle norme sulla sottocapitalizzazione. Se una società è sottocapitalizzata, il capitale di debito di azionisti o società non terze, può essere riqualificato come capitale proprio presunto ai fini della Capital Tax ed è quindi soggetto all'imposta sul capitale. Sulla base del bilancio al 31 dicembre 2022, Beta dispone di un capitale proprio sufficiente e non è sottocapitalizzata. La Capital Tax è pertanto riconducibile alla lettera b) (2) del terzo paragrafo della Convenzione e rientra, a tutti gli effetti, nella categoria delle imposte sul patrimonio.

Tutto ciò premesso, venendo ai dubbi interpretativi evidenziati dall'istante, si ritiene che il rinvio alle disposizioni convenzionali operato dalla Circolare, prima, e dall'articolo 15, comma 2, del d.lgs. 147/2015, poi, ed in particolare il riferimento di quest'ultimo alle "imposte estere oggetto di una Convenzione" debba considerarsi effettuato unicamente alle imposte sul reddito, qualificate come tali ai fini convenzionali. Ciò in quanto il meccanismo stesso di accreditamento dell'imposta estera si fonda sullo scomputo di imposte dello stesso tipo, così come già chiarito dalla Circolare n. 9 del 5 marzo 2015 ove è precisato che "l'operatività dell'istituto è limitata ai tributi stranieri che si sostanziano in un'imposta sul reddito o, quanto meno, in tributi con natura simile".

Tale presupposto appare infatti inscindibilmente correlato alla condizione necessaria che, per poter beneficiare del credito d'imposta ex articolo 165 del TUIR, i redditi prodotti all'estero concorrano alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente (cd. principio di inclusione).

Ne consegue che l'operatività dell'istituto in parola è necessariamente limitata: i) alle imposte estere sul reddito rientranti nell'oggetto di una Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall'Italia; ii) alle altre imposte o gli altri tributi esteri, non oggetto di una Convenzione, che alla luce di un'analisi in merito alla propria struttura evidenzino le caratteristiche di un'imposta sul reddito.

Con riferimento al caso di specie, si ribadisce che la Capital tax non integra la categoria delle imposte sul reddito menzionate dalla Convenzione, né presenta elementi tali da poterla equiparare ad "altre imposte o agli altri tributi esteri sul reddito".

Si tratta, come detto, essenzialmente, di una imposta riscossa sul patrimonio netto delle società svizzere in base ai rispettivi bilanci di esercizio. La circostanza che il meccanismo di calcolo della stessa consideri anche aggiustamenti analoghi a quelli previsti per l'imposta sul reddito, non è di per sé sufficiente a qualificare l'imposta come reddituale.

Milita a favore di tale conclusione anche il fatto che la stessa autorità fiscale del Canton Zurigo - dove Beta è fiscalmente residente - pur potendo in linea di principio autorizzare l'accreditamento dell'imposta sul reddito delle società nell'ambito della Capital Tax, non abbia, nei fatti, concesso tale possibilità (cfr. allegato n. 4 all'istanza: "The Cantons can allow corporate income tax to be credited against capital tax. However, the Canton Zurich does not allow such a credit so far").

Da ultimo, preme osservare che la Convenzione Italia-Svizzera, già prevede all'interno del "Protocollo aggiuntivo" un meccanismo di "accredimento" dell'imposta patrimoniale perfettamente coerente con il principio di inclusione sopra menzionato.

La lettera c) del Protocollo prevede, infatti, che "nel caso in cui un'imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia, l'Imposta svizzera sul patrimonio, prelevata in conformità alle disposizioni della Convenzione, sarà dedotta da detta imposta italiana sul patrimonio (...)".

Alla luce di quanto sopra, è da escludere che, ai fini convenzionali, una imposta come la Capital tax di natura, come detto, patrimoniale, possa, ad oggi, formare oggetto di detrazione dalle imposte sui redditi dovute in Italia. In conclusione, si ritiene che la Capital Tax che sarà assolta da Beta per il periodo d'imposta 2024 non possa essere accreditata in diminuzione dell'imposta eventualmente dovuta per l'effetto dell'applicazione dell'art. 167 del TUIR.

Il presente parere è riferito esclusivamente alla fattispecie rappresentata e viene reso sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, assunte acriticamente così come illustrate nell'istanza, nei rispettivi allegati e nella documentazione integrativa allegata, nel presupposto della loro veridicità e completezza.

LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)